

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 27 febbraio 2012
Immediatamente esecutiva*

ART. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione di funzionamento del Consiglio delle Donne istituito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 26/9/2011.

ART. 2

DURATA IN CARICA E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Il Consiglio delle Donne dura in carica quanto il Consiglio Comunale di cui è espressione.
2. Il Consiglio delle Donne è composto dalle donne elette in Comune e nominate sia nell'esecutivo sia nelle società partecipate del Comune. Sono inoltre membri di diritto i rappresentanti degli organismi di pari opportunità delle istituzioni della città che ne manifestino interesse, intendendo per tali gli Enti pubblici con sede a Macerata, nonché tutti gli organi periferici dello stato che operano nel territorio cittadino.
3. Il Consiglio delle Donne è integrato con i rappresentanti degli organismi pubblici e privati della città che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità stabiliti dal presente Regolamento.
4. Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale il Dirigente del Servizio competente pubblica apposito avviso con cui si invitano le istituzioni della città che ne manifestino interesse a designare il proprio rappresentante in seno al Consiglio. Il termine di scadenza dell'avviso è di 30 giorni dalla sua pubblicazione.
5. Con il medesimo avviso si invitano gli organismi pubblici e privati della città che perseguano finalità di parità, uguaglianza e tutela dei diritti a richiedere di far parte del Consiglio delle Donne, indicando contestualmente il proprio rappresentante.
6. L'ammissibilità della domanda è vagliata dal Consiglio delle Donne. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la ricezione della richiesta di cui sopra il Consiglio delle Donne comunica la accettazione o meno della richiesta stessa.

ART. 3

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la prima riunione del Consiglio delle Donne entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso di cui all'art. 2 comma 4.
2. Nella prima riunione i membri di diritto scelgono al loro interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Qualora siano assenti sia il Presidente che il vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere anziano.
5. Il Presidente convoca e presiede le sedute, fissando l'ordine del giorno.
6. Copia della convocazione è inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
7. Al Consiglio delle Donne è assegnato dal Segretario Comunale un dipendente comunale, con qualifica non inferiore a quella di Istruttore, con funzioni di segretario.
8. E' compito del segretario partecipare alle sedute, redigere i verbali, provvedere alla trasmissione degli stessi agli organi e agli uffici competenti.
9. In caso di assenza del segretario le funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente.
10. In quanto compatibili si applicano le norme per il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti.

ART. 4

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Il Consiglio delle Donne promuove il ruolo della donna nella società, la presenza e l'accesso delle donne negli organismi di rappresentanza, di amministrazione e di partecipazione anche elettiva e valorizza la specificità femminile, promuovendo iniziative contro ogni forma di abuso e di violenza.
2. Il Consiglio delle Donne ha ruolo di stimolo delle attività cittadine in merito alla vasta tematica della "parità", ovvero dell'eguaglianza di accesso a servizi e opportunità da parte di qualunque persona, con particolare riferimento alle discriminazioni che avvengono sulla base della differenza di genere.
3. Il Consiglio delle Donne definisce autonomamente in ogni consiliatura il proprio mandato di attività stabilendo obiettivi e priorità.
4. Spetta in ogni caso al Consiglio delle donne l'attività di verifica sull'attuazione di tutti i provvedimenti di competenza comunale in materia di pari opportunità, avvalendosi anche del contributo delle donne di cui al comma 3 dell'art. 28 dello Statuto comunale.
5. La Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere al Consiglio delle Donne il parere in merito a specifiche proposte di provvedimenti amministrativi.

ART. 5

NORMA FINALE

1. L'art. 45 del Regolamento dell'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è abrogato.

s:\segreteria consiglio\segrcons\anno2012\regolamenti\reg consiglio donne.rtf

SOMMARIO

<i>Art 1 - Finalità</i>	1
<i>Art. 2 - Durata in carica e costituzione del Consiglio delle Donne</i>	1
<i>Art. 3 - Norme di funzionamento del Consiglio delle Donne</i>	1
<i>Art. 4 - Funzioni del Consiglio delle Donne</i>	2
<i>Art. 5 - Norma finale</i>	2